CAMERA DEI DEPUTATI N. 513

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOTTA, MANFREDI, FARAGUTI, MAZZUCONI, MATARRESE, MORGANDO, AZZOLINI, GUALCO

Norme in materia di adeguamento antisismico degli edifici in zone ad alto rischio

Presentata il 30 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nella scorsa legislatura avevamo presentato la presente proposta di legge che riteniamo opportuno, per la sua validità, riproporre anche in questa.

Gli eventi sismici che con ritmo accelerato mai prima registrato si sono susseguiti in Italia negli ultimi trenta anni con effetti luttuosi e disastrosi per le vite umane, per il patrimonio edilizio e per le reti delle infrastrutture e dei servizi, pongono oggi problemi di riconsiderazione delle strategie da adottare e delle azioni da svolgere per limitare, in caso di eventuali nuovi terremoti, i danni alle persone e prevenire le conseguenze distruttive soprattutto al patrimonio edilizio esistente che rappresenta, per altro, un valore storico-artistico-ambientale.

La sensibilità che in questi ultimi anni si è diffusa negli organi dello Stato e tra i cittadini (attivazione del Ministero della protezione civile, approfondimento degli studi, ammodernamento della rete di rilevazione sismica) sull'esigenza inderogabile di approntare difese attive e passive per fronteggiare gli eventi tellurici ha già portato a risultati apprezzabili sia nella posizione dell'opinione pubblica di fronte al fenomeno fisico del sisma, che non viene più considerato come un fatto fatalistico ed incomprensibile, sia nel comportamento di coloro che operano complessivamente nel campo delle costruzioni (sog-

getti pubblici e privati ai vari livelli di studio, progettazione, realizzazione e controllo) e che hanno ormai acquisito la « cultura » del sisma ed agiscono di conseguenza.

Lo stesso Parlamento, seppure dopo lunga maturazione, ha già dato segnali concreti di comprensione della situazione nella sua complessa articolazione e quindi anche delle azioni preventive da attuare per scongiurare o limitare i possibili danni. In questa ottica nella legge finanziaria 1987 e per il triennio 1987-88-89 è stato inserito un finanziamento di 300 miliardi di lire (tabella C - Ministero dei lavori pubblici) per l'adeguamento antisismico degli edifici in zone ad alto rischio, il quale, seppure del tutto insufficiente alle necessità, toglie il problema dall'ambito del dibattito scientifico e culturale e consente di avviare un concreto programma di interventi.

Tale circostanza, peraltro, ha un rilevante valore perché:

sancisce il concetto della prevenzione nel controllo e nella limitazione degli effetti delle azioni telluriche;

individua le priorità degli interventi nelle opere più vulnerabili rappresentate da vecchi edifici non adeguati strutturalmente a sopportare sollecitazioni sismiche.

Questi orientamenti appaiono corretti solo che si faccia riferimento a due considerazioni che scaturiscono dalla recente storia delle calamità telluriche del Paese:

i danni provocati dai vari sismi negli ultimi trenta anni hanno richiesto stanziamenti di migliaia di miliardi di lire con notevoli sacrifici per il bilancio dello Stato e la mortificazione di programmi già previsti od avviati in vari settori. Interventi preventivi sulle opere che hanno mostrato grande fragilità – così come è stato ampiamente dimostrato dalle commissioni tecnico-scientifiche che hanno analizzato i fenomeni dopo i vari sismi – avrebbero evitato o ridotto i danni con l'impiego iniziale di modeste risorse finanziarie.

È ovvio che il riferimento è solo ai danni economici e non si estende ai coinvolgimenti di altra natura ed ai riflessi umani degli stessi che poi rappresentano le ferite più profonde nel tessuto sociale; le maggiori perdite o compromissioni di vite umane sono derivate dal crollo di vecchi edifici adibiti a pubbliche attività, come la chiesa di Balvano nel 1980, l'ospedale e la discoteca di Sant'Angelo dei Lombardi, il cinema di Gemona.

La proposta di legge raccoglie idee ed indicazioni ampiamente maturate nel Parlamento e nel Paese per intervenire, con razionalità nella prevenzione dei disastri da crolli di vecchi edifici e nella salvaguardia del patrimonio edilizio di particolare pregio storico-artistico e le traduce in norma, avviando così un processo di interventi organici che in un tempo non lungo e comunque con priorità che tengano conto delle regioni e delle aree di maggiore rischio, facciano raggiungere accettabili livelli di sicurezza al tessuto edificato del Paese.

L'articolo 1 definisce lo scopo ed i limiti della legge nel tempo (dieci anni) e nei finanziamenti (lire 1.500 miliardi) stabilendo anche a quali edifici pubblici e privati si dovranno riferire gli interventi di adeguamento antisismico e precisando altresì che essi debbono essere ubicati nelle regioni e nelle aree dichiarate sismiche – seppure per diverso grado – dalle norme vigenti.

Per quanto attiene agli edifici privati è previsto che l'elenco formato ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, possa essere ampliato da un decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali onde consentire l'eventuale inserimento di opere artistiche o storiche come tali individuate di recente e che necessitano, per salvaguardare la pubblica incolumità e per conservare un patrimonio di particolare rilevanza soggetto a rischio di distruzione, di interventi di adeguamento.

L'articolo 2 determina le modalità dell'indagine che deve individuare gli edifici pubblici e privati che, nell'ampio territorio delle aree sismiche del Paese, hanno necessità di essere adeguati strutturalmente alle sollecitazioni telluriche.

L'indagine è affidata al Ministero dei lavori pubblici d'intesa con il Ministero per i beni culturali ed ambientali per tener conto della competenza di quest'ultimo sulle opere pubbliche e private aventi carattere storico-artistico.

L'articolo 3 stabilisce il procedimento per la formazione del programma che sarà redatto a seguito dell'indagine, della sua adozione ed attuazione e delle sue caratteristiche di interesse nazionale e della suddivisione dei finanziamenti che dovranno privilegiare gli interventi per gli edifici pubblici.

Alla definizione del programma concorrono, a livello di parere vincolato nel tempo, le regioni e le Commissioni parlamentari competenti del settore, mentre la sua adozione è di competenza del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri per i beni culturali ed ambientali e per il coordinamento della protezione civile, che si esprimono per le competenze specifiche.

Da rilevare che il programma, il quale si articola in piani biennali per evidenti ragioni di elasticità generale, di adeguamento ad eventuali mutate situazioni tecniche o finanziarie, di apprezzamento di condizioni locali in evoluzione o di interventi eseguiti per vie diverse, indica le priorità dell'intervento e tra queste in primo luogo gli edifici ubicati nelle aree individuate ad alto rischio sismico secondo le procedure dell'articolo 2 e la suddivisione delle risorse finanziarie tra interventi nel pubblico e nel privato.

L'articolo 4 definisce i soggetti e le procedure che redigono ed approvano i progetti e realizzano le opere, con l'indicazione di semplificazioni procedurali per il rilascio di pareri ad atti autorizzativi previsti da leggi o regolamenti.

L'articolo 5 determina nel 40 per cento il contributo in conto capitale concedibile per gli interventi negli edifici privati, precisando che lo stesso può essere cumulato con i benefici previsti da altre eventuali leggi, così consentendo un concreto sostegno a chi intende salvaguardare beni che nel loro complesso appartengono al patrimonio culturale del Paese.

L'articolo 6 indica le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione del programma e di esse precisa in 20 miliardi di lire la quota che può essere utilizzata per condurre le indagini che si appalesano costose e delicate per le complesse operazioni di varia natura da effettuare (rilevamenti, geognostica, cartografia, calcoli, catalogazione, relazioni, eccetera) anche con l'impiego di mezzi ed operatori specialistici.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. Per garantire una maggiore sicurezza degli edifici rispetto ad eventi sismici è autorizzata l'attuazione di un programma decennale di interventi a decorrere dall'anno 1992 per una spesa complessiva di lire 1.500 miliardi.

2. Gli edifici interessati al programma sono quelli pubblici o di pubblica utilità od adibiti ad uso pubblico, ivi compresi quelli per il culto, e quelli privati di interesse storico ed artistico come definiti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, o da un decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I comuni ed i territori di intervento sono quelli classificati sismici, con coefficiente di sismicità maggiore od uguale a nove, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

ART. 2.

(Indagine per il programma).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici individua, attraverso apposita indagine svolta d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali, gli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 1 che hanno necessità di essere adeguati alle sollecitazioni sismiche in dipendenza della loro staticità complessiva collegata alle proporzioni e alla vetustà delle strutture portanti, al degrado dei materiali, allo stato ed alla adeguatezza delle fondazioni, alla stabilità dei siti.

2. Per l'effettuazione dell'indagine di cui al comma 1 il Ministero dei lavori pubblici può avvalersi di liberi professio-

nisti, singoli o associati, con le qualifiche professionali adeguate ed iscritti negli albi delle regioni ove l'indagine stessa si deve effettuare.

3. Ai fini dell'applicazione della presente legge l'indagine di cui al comma 1 individua e definisce:

a) le zone ad alto rischio sismico in base ai dati forniti dagli studi e dalle ricerche del servizio sismico del Ministero dei lavori pubblici, del Consiglio nazionale delle ricerche, del Ministero per il coordinamento della protezione civile;

b) le norme tecniche generali degli interventi di ristrutturazione anche in difformità da quelle contenute nel decreto ministeriale 24 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1986.

ART. 3.

(Formazione, approvazione ed attuazione del programma).

1. Il programma formulato a seguito dell'indagine di cui all'articolo 2 è adottato dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali e con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentite le regioni interessate, che debbono esprimersi nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anch'esso espresso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta corredata di una relazione giustificativa dei criteri e delle modalità usati per la sua formazione.

2. Il programma adottato ai sensi del comma 1 è dichiarato di preminente interesse nazionale e le opere in esso indicate sono a tutti gli effetti di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

3. Il programma è attuato con piani biennali secondo priorità che privilegiano le zone ad alto rischio sismico ed in particolare: la destinazione in atto degli edifici in rapporto alla intensità di popolazione

che li utilizza; il grado di vulnerabilità sismica rilevato sui singoli edifici; la funzione sociale che gli stessi svolgono e la loro rilevanza storica ed artistica. I piani biennali successivi al primo possono modificare od aggiornare il piano decennale per motivate e documentate ragioni.

4. Il programma di cui al comma 1 stabilisce la suddivisione delle risorse finanziarie tra interventi sul patrimonio pubblico e interventi nel settore privato, riservando ai primi una quota non inferiore al settanta per cento.

ART. 4.

(Approvazione dei progetti ed esecuzione dei lavori).

1. I progetti esecutivi di adeguamento degli edifici inclusi nel piano biennale vengono redatti dagli enti pubblici o dai privati proprietari degli edifici stessi potendosi, i primi, avvalere di liberi professionisti singoli od associati. L'importo dei progetti è comprensivo di una quota del dodici per cento per spese generali.

2. I progetti sono approvati con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche, previo parere del comitato tecnico amministrativo dello stesso provveditorato, integrato dal Sovraintendente ai beni storici, artistici e ambientali. L'approvazione ha valore anche per gli effetti delle leggi 2 febbraio 1974, n. 64, e 5 novembre 1971, n. 1086. I pareri od atti autorizzativi comunque denominati previsti da leggi o regolamenti a corredo del progetto esecutivo devono essere rilasciati dalle amministrazioni, enti od uffici competenti entro trenta giorni dalla richiesta. Il mancato rilascio equivale ad assenso.

3. La realizzazione del progetto è affidata con atto di concessione il cui tipo è predisposto dal Ministero dei lavori pubblici.

4. Gli interventi riferentisi ad edifici di proprietà dello Stato sono eseguiti dagli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici con la consulenza, per quelli rico-

nosciuti di interesse storico od artistico, della competente Sovraintendenza ai beni storico-artistico-ambientali.

ART. 5.

(Opere private).

1. Per gli interventi determinati ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, su edifici privati è concesso, a valere sui finanziamenti della presente legge, un contributo in conto capitale pari al quaranta per cento dell'importo del progetto riconosciuto ammissibile nel decreto del provveditore regionale di cui al comma 2 dell'articolo 4.

2. Il contributo di cui al comma 1 può essere cumulato con quelli previsti da altre leggi nazionali o regionali.

3. I progetti per ottenere i finanziamenti di cui al comma 1 possono essere presentati da enti pubblici qualora i privati proprietari non intendano farlo.

4. Per il recupero delle quote di spesa spettanti ai privati, gli enti pubblici procedono con le norme della legislazione vigente in materia.

ART. 6.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il triennio 1992-1994, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. Per gli anni dal 1995 al 2001 si provvede in sede di legge finanziaria.

2. Delle somme di cui al comma 1 del presente articolo la quota massima di lire venti miliardi può essere destinata a coprire il costo dell'indagine di cui all'articolo 2.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-513
Lire 500